

## Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05565

Atto n. 4-05565

Pubblicato il 6 luglio 2011

Seduta n. 579

CASSON , PEGORER , BLAZINA , FONTANA , GALPERTI , ROILO , ANTEZZA , FILIPPI Marco ,  
GARRAFFA , ADAMO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze,  
della salute e della giustizia. -

Premesso che:

quasi 50 anni fa ha avuto inizio in Italia la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per bandire l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'eternit di Casale Monferrato), in Friuli-Venezia Giulia (a Monfalcone e Trieste), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali;

nel 1992, dopo oltre 30 anni di processi civili e penali, è stata approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevede il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico;

pur troppo, in questi ultimi quasi 20 anni la predetta legge è stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto;

per oltre un decennio sono rimasti non attuati aspetti fondamentali di tale normativa, come la mappatura della presenza dell'amianto nel Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi;

secondo stime dell'Osservatorio nazionale amianto sono circa 5.000 ogni anno le persone che nel nostro Paese perdono la vita in seguito a patologie asbesto correlate;

anche in Veneto si assiste al mancato riconoscimento dei lavoratori esposti all'amianto, che perciò stesso devono continuare ad agire giudiziariamente per ottenere quello che è un loro diritto a copertura costituzionale, e intanto si ammalano di patologie asbesto correlate, come per il caso dei lavoratori del sito Alcoa Allumix, che, mentre avevano in corso la causa, si sono ammalati in gran numero e, pur avendo guadagnato il diritto a pensione per effetto di una sentenza del Tribunale di Venezia, si trovano ora con una lesione irreversibile alla loro salute;

la situazione riguarda peraltro anche altri siti, come per il caso dell'Enichem di Porto Marghera;

il decreto ministeriale 27 ottobre 2004 all'articolo 3 dispone quanto segue: «1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL. 2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'articolo 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda. 3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo articolo 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto. 4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro. 5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui

al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini. 6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa. 7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza. 8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico. 9. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto»;

l'associazione Osservatorio nazionale amianto onlus, e decine e decine di lavoratori del sito Alcoa Allumix, dell'Enichem di Porto Marghera e di altri siti del Veneto, per quanto consta agli interroganti, sono stati costretti a rivolgersi ad un legale, al fine di ottenere la più ampia tutela, con applicazione delle norme vigenti;

il mancato rilascio del certificato di esposizione ai lavoratori del sito Alcoa Allumix e dell'Enichem di Porto Marghera e di altri siti del Veneto e del resto d'Italia, pur in presenza di amianto a matrice friabile e compatta, con qualificata e ultradecennale esposizione, è lesivo dei diritti delle parti, ma soprattutto impedisce di accedere al trattamento pensionistico e determina il proseguire dell'attività di lavoro in ambiente morbigeno anche per coloro che sono ora affetti da patologie asbesto correlate che si vanno aggravando, e con aumento del rischio per coloro che non sono ancora ammalati;

da ultimo, proprio in questi giorni è deceduto un lavoratore esposto ad amianto, e avvelenato da alluminio, che ha prestato attività lavorativa nell'Enichem di Porto Marghera, già Edison, che dalla documentazione medica, quand'anche in pensione dal 1992, ancora al 2005 risultava avvelenato con alluminio;

mentre i lavoratori si ammalano e muoiono, il Governo ha varato il decreto attuativo del Fondo per le vittime dell'amianto non solo con assoluto ritardo (perché l'art. 1, comma 246, della legge n. 244 del 2007 imponeva all'Esecutivo di disporre entro 90 giorni l'adozione del decreto ai fini dell'organizzazione del Fondo e per le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, decreto invece venuto alla luce soltanto in data 12 gennaio 2011, a quasi 3 anni dalla scadenza del termine), ma addirittura con una limitazione ed un restringimento della platea degli aventi diritto, che si ritiene del tutto illegittima: la norma di cui all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007 specifica incontrovertibilmente che sono beneficiari e portatori del diritto alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto "tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax"; mentre nell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro 12 gennaio 2011, n. 30, si stabilisce che "hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita (...) erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124", quindi con illegittima esclusione di tutte quelle vittime che non hanno contratto la patologia per motivi di lavoro e delle vittime non assicurate presso l'INAIL, o semplicemente alle quali l'INAIL non ha riconosciuto la patologia come professionale, ovvero non l'ha ritenuta indennizzabile, perché con grado di inabilità inferiore al 16 per cento;

in data 11 marzo 2011, l'associazione Osservatorio nazionale amianto onlus e singoli cittadini vittime dell'amianto e loro familiari hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, per ottenere, con la declaratoria di illegittimità della norma regolamentare, anche il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 104 del 2010, con domanda cautelare atipica, ai fini della sostituzione della definizione regolamentare, impugnata, con quella legale di cui all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, che conferisce il diritto "in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax";

la legge n. 244 del 2007, all'art. 1, comma 241, dispone: «È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un

Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologia asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi»: appare evidente che il Fondo è a favore di "tutte le vittime" o, in caso di decesso, dei loro "eredi";

non così per l'INAIL: successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso al TAR del Lazio, con il n. 2794/11 R.G. TAR del Lazio, l'INAIL ha infatti adottato la circolare n. 32 del 5 maggio 2011, con la quale espropria illegittimamente le vittime, non solo coloro che non sono titolari di rendita, come aveva già disposto il Ministro del lavoro con il citato decreto, ma soprattutto attribuisce la prestazione ai soli eredi titolari di rendita, e, qualora la morte fosse giunta a seguito di evoluzione della patologia asbesto correlata, in palese contraddizione con la legge;

la circolare non può ledere diritti soggettivi conferiti dalla legge, che ha grado superiore nella gerarchia delle fonti;

per questi motivi, l'Osservatorio nazionale amianto onlus ha impugnato, con motivi aggiunti, anche la circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della rilevata illegittimità delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2011, n. 30, e della loro impugnazione, così come della circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011, per ottenere intanto provvedimenti interdittivi e sostitutivi ex art. 55 del decreto legislativo n. 104 del 2010, e nel merito la dichiarazione di illegittimità, in uno alla domanda di risarcimento dei danni, anche per il ritardo con il quale è stato emesso il decreto, oltre i termini di cui all'art. 1, comma 246, della legge n. 244 del 2007;

se siano a conoscenza del fatto che, mentre l'INAIL non adempie alle sue finalità istituzionali, i lavoratori continuano a rimanere esposti all'amianto, ad ammalarsi ed a morire e a non percepire quanto dovuto a titolo di risarcimenti contributivi e Fondo vittime dell'amianto;

quali iniziative intendano assumere per far fronte alla drammatica condizione dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, e ad altri patogeni, sia nel sito Alcoa Allumix, sia del sito Enichem di Porto Marghera, come pure in altri siti del Veneto e del resto d'Italia;

se non ritengano opportuno promuovere una revisione del decreto ministeriale 12 gennaio 2011, n. 30, e della circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011, con i quali sono state espropriate illegittimamente tutte quelle vittime dell'amianto, affette da patologie asbesto correlate, titolari del diritto soggettivo alle prestazioni di cui al Fondo per le vittime dell'amianto così come precisato all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007.